

Ordini, straordinari e disordini

Essendo stati sollecitati da più lavoratori che ci hanno richiesto chiarimenti sulla normativa riguardo gli straordinari e l'orario elastico, riteniamo necessario, ancora una volta, dare una spiegazione a tutti in merito.

STRAORDINARI:

Sezione quarta - Titolo III - Orario di Lavoro – Articolo 7 del CCNL vigente del 2008

La normativa, una volta stabiliti i limiti massimi in 2 ore giornaliere, 8 settimanali e 200 annuali per ciascun lavoratore, differenzia le regole applicate a seconda se gli straordinari vengano svolti dal lunedì al venerdì oppure nella giornata di sabato.

Dal lunedì al venerdì:

premesso che “il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale”, la normativa prevede che “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compierlo, ...”.

Due considerazioni:

1. è evidente che il “carattere eccezionale” del lavoro straordinario fa sì che non possa essere continuativo
2. la Direzione Aziendale ha sempre sostenuto di non aver mai obbligato nessun lavoratore allo straordinario, né di aver intenzione di farlo

Sabato:

1. per lavori di riparazione e manutenzione dei macchinari valgono le regole applicate dal lunedì al venerdì
2. per tutti gli altri lavori, **lo straordinario del sabato necessita dell'accordo preventivo tra la Direzione Aziendale e le RSU**
3. sono escluse, dall'accordo di cui sopra, 40 ore annue pro-capite che pertanto “la direzione potrà disporre dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvi casi eccezionali di urgenza, ...”
4. se la Direzione Aziendale utilizza il comando di cui sopra è tenuta a comunicare, ogni quadrimestre, le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le quote esenti di straordinario

A tutt'oggi l'azienda non ha mai fornito le informazioni quadrimestrali di cui sopra affermando che non ha mai comandato nessun lavoratore allo straordinario del sabato.

ORARIO ELASTICO:

Non avrebbe dovuto essere necessaria questa nostra precisazione ma sentite alcune esternazioni di qualche capo reparto, evidentemente male informato, ci vediamo costretti a riconfermare la validità della normativa prevista dal contratto aziendale relativa all'orario

d'ingresso per i lavoratori non turnisti che prevede una flessibilità di 45 minuti, dalle 7.45 alle 8.30, con l'obbligo di recupero dei minuti flessibili al termine dell'orario di lavoro della stessa giornata.

Riteniamo quindi che nessun responsabile si possa permettere considerazioni e valutazioni negative rispetto a lavoratori che scelgono di iniziare il loro lavoro entro i limiti previsti dal contratto aziendale.